REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA COPERTURA MEDIANTE TRASFERIMENTO DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE E RICERCATORE UNIVERSITARI DI RUOLO E PER LA MOBILITA' INTERNA DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI DI RUOLO.

SENATO ACCADEMICO	17.2.1999;	9.6.1999;	15.9.1999); 12.2.2001;
	16.5.2006			
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	24.2.1999; 21.7.1999; 6.3.2001; 25.5.2006			
DECRETO RETTORALE	741/AG dd	l. 2.8.1999;	257/AG	dd. 8.5.2001;
	1325/2006 d	ld. 11.8.2006		
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Docent	i di ruolo		

Data ultimo aggiornamento: 11 agosto 2006	a cura della Rip. Affari Generali
Data ultilio aggiornamento. 11 agosto 2000	a cara aena Kip. Affari Generan

CAPO I-PARTE GENERALE

Art.1 -

Il presente regolamento disciplina le procedure per la copertura mediante trasferimento dei posti vacanti di professore e ricercatore universitari di ruolo e per la mobilità nell'ambito dell'Università degli Studi di Trieste dei professori e ricercatori universitari di ruolo.

Art. 2 -

Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per Ministero il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) per Università l'Università degli studi di Trieste;
- c) per Rettore il Rettore dell'Università degli studi di Trieste;
- d) per trasferimento la procedura con la quale si dispone la copertura di un posto di ruolo vacante di professore o ricercatore universitario con il trasferimento di un professore o ricercatore della stessa o di altra sede universitaria, nella stessa posizione organica occupata nell'Ateneo di appartenenza;
- e) per mobilità interna la procedura mediante la quale un professore o ricercatore di ruolo dell'Università di Trieste passa ad un diverso settore scientifico-disciplinare nell'ambito della Facoltàdi appartenenza ovvero ad un posto vacante della corrispondente qualifica presso altra Facoltà dell'Università di Trieste per lo stesso settore scientifico-disciplinare unitamente al posto ricoperto ed alla relativa risorsa stipendiale;

f) per settori i settori scientifico-disciplinari.

Ai fini dell'attivazione delle procedure di trasferimento e di mobilità interna le Facoltà, d'intesa con le strutture didattiche interessate, in sede di programmazione dell'attività didattica, formulano -di norma entro il 31 maggio- motivate proposte indicando il settore che si intende coprire e le modalità di copertura (trasferimento o mobilità interna).

Le proposte delle Facoltà - escluse quelle relative ai passaggi all'interno delle Facoltà previsti dall'art. 9, punto 1) del presente regolamento - sono sottoposte all'esame del Senato accademico e del Consiglio d'amministrazione per l'approvazione nell'ambito delle rispettive competenze.

I trasferimenti decorrono di norma dalla data di inizio dell'attività didattica del primo semestre e possono essere disposti con decorrenza in corso d'anno nel rispetto delle esigenze dell'insegnamento e di quanto disposto in materia dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

I provvedimenti di mobilità interna possono essere disposti con decorrenza in corso d'anno nel rispetto delle esigenze dell'insegnamento.

In materia di trasferimenti e mobilità interna la composizione del Consiglio di Facoltà è regolata secondo le Linee Guida di Facoltà di cui alle delibere del Senato accademico dd. 7.4.1998 e 8.7.1998 ed al decreto rettorale n. 816/AG dd. 22.9.1998.

CAPO II – TRASFERIMENTI

Art. 4 - PROCEDURA

- 1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi dell'articolo 3, il Rettore emette specifici avvisi di vacanza dei posti di ruolo di professore o ricercatore universitario da coprire per trasferimento, con l'indicazione del settore cui si riferisce il posto da coprire.
- 2. Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art.-5 – REQUISITI

- 1. Possono partecipare alle valutazioni comparative per la copertura mediante trasferimento di posti di ruolo vacanti di professore di I e II fascia e di ricercatore universitario, rispettivamente, i professori di I e II fascia ed i ricercatori universitari appartenenti sia ad università statali che ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato.
- 2. I professori e ricercatori di altre Università possono presentare domanda di trasferimento purché abbiano prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni,, anche se in posizione di aspettativa ai sensi dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9) del DPR 11luglio 1980 n. 382. La domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno di permanenza nella sede di appartenenza.

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di trasferimento dovranno pervenire al Preside della Facoltà entro il termine perentorio stabilito nell'avviso rettorale di vacanza.

I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 e superiori a 30 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso rettorale di vacanza nella Gazzetta ufficiale.

- 2. L'interessato dovrà allegare alla domanda il curriculum della propria attività scientifica e didattica nonché i titoli e le pubblicazioni con il relativo elenco- che ritenga utili ai fini della valutazione comparativa. Il candidato di altra sede universitaria dovrà dichiarare nella domanda di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 5, comma 2, del presente regolamento.
- 3. Non potranno essere presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Art 7 - CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PROCEDURE DI CHIAMATA

- 1. Ai fini della valutazione comparativa, il Consiglio di Facoltà valuta la professionalità scientifica e l'attività didattica del candidato sulla base del curriculum complessivo e dei titoli e lavori prodotti.
- 2. Le pubblicazioni scientifiche saranno valutate secondo i seguenti criteri:
- originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico
- congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del settore
- apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica
- continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nel settore.
- 3. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio della Facoltà, in particolare nei casi in cui non disponga al proprio interno di idonea competenza nel settore, affida ad una commissione istruttoria il compito di svolgere la valutazione comparativa di cui ai commi precedenti. La commissione, completata la fase istruttoria, redige una relazione che sottopone all'esame della Facoltà.
- 4. La deliberazione di chiamata deve essere motivata e viene adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta dei presenti.
- 5. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche. In tal caso il Preside, entro 30 giorni dall'adozione della delibera, comunica la decisione della Facoltà a tutti i candidati che hanno prodotto regolare domanda.

Art. 9 8 - PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO

- 1. Il trasferimento è disposto dal Rettore con decreto che ha natura definitiva.
- 2. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di trasferimento viene data comunicazione dell'esito della valutazione comparativa a tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda.

CAPO III - MOBILITA' INTERNA

Art. 9 - PROCEDURE

L'Università può disporre, per mobilità interna:

- 1) il passaggio di un professore o ricercatore universitario ad altro settore nell'ambito della Facoltà di appartenenza alle seguenti condizioni:
- a) il possesso della qualifica di professore ordinario o professore associato confermato o ricercatore confermato:
- b) il possesso da parte dell'aspirante al passaggio di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione, che viene valutata dal Consiglio di Facoltà;
- c) il parere favorevole del C.U.N. Qualora, decorsi 60 giorni dal ricevimento da parte del CUN dellarelativa richiesta, il parere non sia stato acquisito, si prescinde dallo stesso.
- Il Consiglio di Facoltà valuta la qualificazione e professionalità scientifica e l'attività didattica dell'interessato sulla base del curriculum complessivo e dei titoli e lavori prodotti e decide con delibera motivata, adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il passaggio è disposto dal Rettore con decreto che ha natura definitiva.
- 2) la copertura di posti di ruolo vacanti di professore e ricercatore universitario mediante passaggio di professori e ricercatori della corrispondente qualifica dell'Università di Trieste, secondo la seguente procedura:

- a) la Facoltà formula la proposta, che viene sottoposta all'approvazione del Senato accademico e del Consiglio d'amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.
- **b**) il Preside della Facoltà emette specifico avviso di vacanza del posto con l'indicazione del settore. L'avviso viene esposto all'albo della Facoltà e della Sezione personale docente.
- c) gli interessati presentano domanda al Preside della Facoltà nel termine perentorio- non inferiore a 15 giorni- previsto nell'avviso di vacanza, allegando il curriculum e i titoli e le pubblicazioni -con il relativo elenco- che ritengono utili ai fini della valutazione comparativa.
- d) il Consiglio di Facoltà valuta la professionalità scientifica e l'attività didattica dei candidati sulla base del curriculum complessivo e dei titoli e lavori prodotti e decide con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta dei presenti. Ove lo ritenga opportuno, in particolare nei casi in cui la Facoltà non disponga al proprio interno di idonea competenza nel settore, il Consiglio di Facoltà affida ad una commissione istruttoria il compito di svolgere la valutazione comparativa. La commissione, completata la fase istruttoria, redige una relazione che sottopone al Consiglio di Facoltà.
- e) la procedura si conclude con il decreto del Rettore, che dispone il passaggio del professore o ricercatore sul posto vacante ed ha natura definitiva.
- f) entro 30 giorni dall'emanazione del decreto viene data comunicazione dell'esito della procedura ai candidati che hanno presentato regolare domanda.
- g) il Consiglio di Facoltà, con delibera motivata, può decidere di non procedere alla chiamata. In tal caso il Preside comunica, entro 30 giorni, la decisione della Facoltà ai candidati che hanno prodotto regolare domanda.
- 3) il passaggio di un professore o ricercatore universitario da una ad altra Facoltà dell'Ateneo secondo la seguente procedura:
- a) l'interessato presenta istanza di passaggio per lo stesso settore scientifico-disciplinare al Preside della Facoltà di destinazione, chiedendo contestualmente al Preside della Facoltà di appartenenza il nulla osta al passaggio con cessione del posto e della relativa risorsa stipendiale.
- **b**) il Consiglio della Facoltà di appartenenza dell'interessato delibera in merito alla richiesta di passaggio e di cessione del posto e della relativa risorsa stipendiale.
- c) subordinatamente al nulla osta della Facoltà di appartenenza, il Consiglio della Facoltà alla quale è diretta l'istanza di passaggio decide con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta dei presenti.
- **d**) se l'istanza di passaggio viene accolta, il passaggio del professore o ricercatore viene disposto, previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con decreto rettorale che ha natura definitiva.
- e) se l'istanza di passaggio non viene accolta, il Preside comunica, entro 30 giorni, la decisione della Facoltà all'interessato.

CAPO IV - EFFICACIA

Art. 10 -

Il presente regolamento sostituisce il precedente adottato con DR n. 741/AG dd. 2.8.1999, modificato con DR 257/AG dd. 8.5.2001, viene emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Ateneo e per via telematica.